



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

BANDO DI GARA

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLE OPERE DEI LAVORI DI: **COMPLETAMENTO SPAZIO PUBBLICO E REALIZZAZIONE PEDONALE LUNGO LA VIA LA FAVORITA A CALA GONONE**” E DELL’EVENTUALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI STESSI.

CUP F88C18000190004 CIG: 774708157B

FAQ A TUTTO IL 24/01/2019

Di seguito di alcuni quesiti pervenuti da operatori economici che intendono partecipare alla procedura e le relative risposte:

Quesito n°1

In relazione al soddisfacimento del requisito relativo al coordinamento della sicurezza, suddiviso per categorie, si chiede se un'opera relativa ad impianto di depurazione acque, quindi facente parte di impianti di fognature urbane possa essere considerato come indicato in tabella Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE in categoria D.04 “Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario”, nonostante, a nostro parere, erroneamente assegnato come cat IA.01 dall'ente appaltante che invece comprende “Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. Facenti parte però di impianti a servizio di edifici non di fognature urbane. Anche in relazione al dettato delle “Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, nelle quali al punto seguente recitano:

V. Classi, categorie e tariffe professionali

2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.

3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Risposta:

Non entrando nel merito dell'assegnazione delle categorie fatte dall'Ente appaltante, a seguito di una attenta lettura delle Linee Guida n°1, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973/2016 e

aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018, e del D.M. 17/06/2016, si riscontra che la categoria IA.01 non può essere utilizzata per soddisfare il requisito relativo al coordinamento della sicurezza per la Cat. D.04, in quanto seppur avendo un grado di complessità superiore alla D.04 essa non rientra nella stessa categoria d'opera. Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'art. V citato, è riferito alle ipotesi in cui si presentino problematiche relative alla comparazione tra le classificazioni attuali, quindi quelle del DM. 17/06/2016, e quelle della L. 143/1949, e non appare questa la circostanza.

Quesito n°2

In relazione al possesso del professionista singolo o di almeno un professionista presente nella compagine, del certificato di un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, si chiede se tale certificazione possa essere posseduta da un consulente esterno a progetto come nel caso della presenza del "giovane professionista" nei Raggruppamenti Temporanei non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico per lo specifico concorso) di uno dei concorrenti raggruppati (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 24 ottobre 2006, n. 6347).

Risposta:

Come esplicito alla lettera e) art. 14 del disciplinare di gara, pag. 25, il certificato di un organismo di valutazione conforme la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, deve essere posseduto da parte del professionista singolo o di almeno un professionista presente nella compagine, compagine riferita a raggruppamento o società.

Dorgali, li 24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO ING. FRANCESCO FANCELLO